

# INDICE

Statuto di Legacoop Bologna	2
Regolamento del Comitato dei Garanti di Legacoop Bologna	20
Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi	22
Regolamento per la presentazione delle candidature alla carica di presidente di Legacoop Bologna	25
Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori	27
Carta degli impegni reciproci tra organizzazione e dipendenti	28
Regolamento per la nomina dei delegati al Congresso e all'Assemblea dei delegati di Legacoop Bologna	31
Regolamento del Congresso di Legacoop Bologna	32

## STATUTO DELLA LEGA DELLE COOPERATIVE DI BOLOGNA – LEGACOOP BOLOGNA

### CAPO I

#### Costituzione - scopo e compiti

##### Articolo n. 1

##### **Costituzione e finalità generali**

È costituita con sede in Bologna, la “Lega delle Cooperative e Mutue di Bologna”, che potrà assumere ad ogni effetto di legge la denominazione abbreviata “LEGACOOP BOLOGNA” (di seguito detta Legacoop Bologna o Associazione).

Essa è una associazione non riconosciuta senza finalità di lucro ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, prevista dallo Statuto della Legacoop Emilia - Romagna e dallo Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

L'Associazione gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica.

L'adesione a Legacoop Bologna da parte delle cooperative e degli enti che ne hanno titolo è libera e volontaria. Legacoop Bologna persegue, nell'ambito della Città Metropolitana di Bologna, le finalità della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ed in relazione alle disposizioni statutarie della medesima svolge le funzioni di indirizzo, rappresentanza e assistenza degli enti aderenti, di tutela, valorizzazione e promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

Legacoop Bologna opera perché le cooperative ed enti associati adempiano alla funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dall'art. 45 della Costituzione italiana, senza discriminazione per le opinioni politiche, per il genere, l'appartenenza etnica e le convinzioni religiose delle persone che ne fanno parte.

Per il raggiungimento di tali scopi Legacoop Bologna, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa, giuridica e patrimoniale, collaborerà con la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, con la Legacoop Emilia - Romagna e con le associazioni che ad essa partecipano, tenendo conto delle disposizioni statutarie e non ponendo in essere attività o comportamenti che siano in contrasto con gli scopi e i fini riconosciuti come comuni. Legacoop Bologna mantiene costanti rapporti con le articolazioni territoriali di Legacoop e delle altre associazioni cooperative presenti nella Città Metropolitana di Bologna e con le organizzazioni i cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri. In particolare, Legacoop Bologna persegue ed opera conseguentemente per il rafforzamento dei rapporti con le altre Associazioni cooperative presenti nel proprio territorio ed assume l'unità della rappresentanza delle organizzazioni cooperative quale obiettivo strategico.

##### Articolo n. 2

##### **Valori e principi**

Legacoop Bologna adegua il proprio comportamento ai principi validi per l'intero Movimento Cooperativo riferendosi alla Alleanza Cooperativa Internazionale, allo Statuto ed ai principi contenuti nella Carta dei Valori della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Legacoop Bologna, nel rispetto di tali valori, adotta un proprio Codice Etico e promuove presso gli enti associati Codici etici, finalizzati ad ispirare l'azione degli enti stessi al principio di legalità e al rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all'utilità e all'interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.

### **Articolo n.3**

#### **Autonomia dell'Associazione**

Legacoop Bologna ha piena autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale e persegue, nel proprio ambito territoriale, le finalità di cui al presente Statuto nonché concorre a perseguire quelle della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, svolgendo le funzioni di rappresentanza sindacale, di tutela, di indirizzo e di assistenza nei confronti degli Enti associati nonché funzioni di promozione cooperativa.

Essa potrà svolgere anche attività di natura economica in via non prevalente.

### **Articolo n. 4**

#### **Scopi e attività dell'Associazione**

Legacoop Bologna opera per valorizzare l'esperienza imprenditoriale Cooperativa nel proprio ambito territoriale.

A tal fine, in particolare, essa si prefigge di:

- a) Promuovere i valori, la cultura e la pratica cooperativistica;
- b) Favorire lo sviluppo imprenditoriale e la qualità sociale e la relativa visibilità delle cooperative e degli enti aderenti;
- c) Assicurare la piena e consapevole partecipazione dei soci alle scelte aziendali quale fondamento della pratica cooperativistica;
- d) Assicurare un costante e crescente contributo di Legacoop Bologna, delle cooperative e degli enti associati alla soluzione delle grandi questioni sociali ed economiche nazionali, quali il buon funzionamento dei mercati, la coesione sociale, la parità di genere, l'integrazione di cittadini extracomunitari, la valorizzazione del lavoro, la tutela ambientale, lo sviluppo e la qualificazione della base produttiva;
- e) Promuovere e favorire lo sviluppo dei rapporti tra cooperative quale ulteriore elemento di distintività della cooperazione;

A questi fini Legacoop Bologna

- a) Rappresenta le cooperative e gli Enti aderenti verso le Istituzioni, le Associazioni datoriali, i Sindacati dei lavoratori e le altre organizzazioni sociali e della società civile;
- b) Elabora, promuove e sostiene iniziative legislative ed amministrative a vantaggio delle cooperative;
- c) Promuove lo sviluppo della Cooperazione e della mutualità e la diffusione dei principi cooperativi attraverso la ricerca, lo studio e con ogni forma di informazione, di comunicazione e formazione cooperativa;
- d) Individua ed elabora le linee programmatiche della Cooperazione, nonché promuove e porta a sintesi l'attività ed i programmi settoriali;
- e) Tutela e preserva il patrimonio collettivo rappresentato dalla reputazione cooperativa anche mediante l'istituzione di un Comitato Etico, quale organismo indipendente, a tutela dei principi Cooperativi e della Mutualità nonché dei principi di comportamento a cui gli Enti aderenti, coloro che ricoprono incarichi associativi, i dipendenti ed i collaboratori di Legacoop Bologna sono tenuti ad ispirarsi nei rapporti con i propri Portatori di interesse;
- f) Monitora e valuta l'applicazione dei principi Cooperativistici e della Mutualità degli Enti associati, anche partecipando, nel rispetto della piena e totale autonomia e responsabilità degli Enti associati, alle riunioni degli organi degli stessi;
- g) Organizza direttamente o indirettamente, a favore degli Associati, servizi di consulenza, di assistenza, di informazione e di formazione professionale per qualificare e sviluppare l'imprenditorialità Cooperativa e le sue risorse umane;

- h) Conduce una politica idonea a diffondere in tutte le cooperative e gli enti aderenti l'adozione di pratiche di sostenibilità verificabili anche attraverso tutti gli strumenti via via adottati a livello internazionale e nazionale per la validazione di tali pratiche, quale tratto distintivo e visibile testimonianza della funzione sociale della cooperazione;
- i) Adotta e promuove presso le cooperative e gli enti associati politiche di pari opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle donne ed ai giovani l'accesso ai luoghi decisionali, favorendone adeguate rappresentanze anche attraverso la definizione di quote minime riservate;
- j) Favorisce l'impegno delle giovani generazioni e delle donne all'esperienza cooperativa, stimolando anche le cooperative associate ad operare in tal senso;
- k) Rappresenta a livello dell'Area Metropolitana di Bologna gli Enti aderenti alle altre associazioni territoriali e settoriali aderenti alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue;
- l) Designa i propri delegati presso gli enti ed organismi, nei quali sia ammessa o richiesta la rappresentanza di Legacoop Bologna ed istituisce delegazioni e uffici laddove particolari condizioni lo ritengano opportuno;
- m) Interviene nella composizione delle controversie che possano sorgere fra gli Enti associati diffondendo la cultura della prevenzione delle liti, della conciliazione e composizione amichevole delle vertenze;
- n) Ricerca e promuove, per il conseguimento dei suoi scopi e lo sviluppo della Cooperazione, rapporti di collaborazione ed intese con altri enti pubblici e privati, con i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni professionali, le organizzazioni del mondo imprenditoriale pubblico e privato ed in particolare con le altre Centrali Cooperative;
- o) Cura il rapporto con gli enti locali e gli altri enti od organi decentrati della pubblica amministrazione centrale e periferica;
- p) Presta collaborazione, a livello organizzativo e comunque nel rispetto della propria autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa, agli organismi centrali della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, per l'adempimento delle funzioni di vigilanza e di revisione ad essa spettanti, indicando le persone iscritte nell'apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico previsto dalla normativa vigente che disciplina l'attività di vigilanza;
- q) Assiste e rappresenta a livello territoriale, con effetto anche verso terzi, gli Enti associati nelle relazioni industriali e sindacali, anche con le modalità previste dai CCNL;
- r) stipula accordi di qualsiasi genere e natura quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, convenzioni, costituzione di organismi paritetici pubblici/privati, accordi collettivi territoriali, osservatori, ecc.;
- s) Costituisce, partecipa alla costituzione, assume interessenze in società e in enti purché questi ultimi abbiano finalità coerenti con gli scopi dell'Associazione;
- t) Adotta e promuove presso le strutture associative, le cooperative e gli Enti associati, politiche che promuovano e favoriscano la crescita professionale di chi lavora nel movimento cooperativo e rimuovano gli ostacoli al principio di intergenerazionalità delle imprese cooperative e delle strutture associative;
- u) Sviluppa e coordina una permanente attività di ricerca economica e sociale; garantisce la tutela e la conservazione del materiale storico ed archivistico, promuove la tutela degli archivi degli Enti associati, contribuisce annualmente al sostegno del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Sociale;
- v) Promuove e favorisce i processi innovativi in ogni ambito e settore di operatività degli Enti associati;
- w) Promuove e coordina le attività e le iniziative per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa, in coordinamento con gli strumenti di promozione istituiti da Legacoop;

- x) Sviluppa le relazioni tra cooperative ed enti associati, adottando schemi di organizzazione che favoriscano il coordinamento e l'integrazione, anche trasversale, dello scambio mutualistico e delle dimensioni di impresa, al fine di favorire l'innovazione, migliorare il presidio dei mercati, la capacità di sistema, i processi di partecipazione, nonché di conseguire una migliore capacità di rappresentanza;
- y) Organizza programmi di educazione cooperativa e di qualificazione della cultura di governo dell'impresa rivolti ai soci e agli amministratori degli Enti associati;
- z) Incoraggia ogni iniziativa a carattere culturale, promozionale, educativo ed economico, che contribuisca al miglioramento sociale ed economico del Paese seguendo l'ispirazione dei Valori Guida della Cooperazione contenuti nella Carta dei Valori adottata dalla Lega Nazionale o adottata dalla Associazione stessa.

Per la realizzazione degli scopi e delle attività sopra elencate, l'Associazione potrà:

1. utilizzare e trattare, anche per via telematica, per ragioni inerenti lo svolgimento del rapporto associativo e per finalità ad esso connesse, dati degli Enti i associati che potranno essere comunicati a soggetti terzi in genere ivi compresi enti pubblici e privati, istituzioni, organizzazioni economiche e sociali italiane ed estere, nel rispetto comunque delle procedure di legge riguardanti il trattamento dei dati;
2. diffondere dati identificativi anche di Enti associati, sia in occasione di iniziative istituzionali, congressi, convegni, sia per la pubblicazione di libri e di altre attività editoriali volte ad evidenziare ricerche storiche ed analisi statistiche socio economiche.

## **CAPO II**

### **Rapporto associativo**

#### **Articolo n. 5**

##### **Natura e requisiti dei soggetti ed enti aderenti a Legacoop Bologna**

Possono aderire, facendone richiesta a Legacoop Bologna, i soggetti di seguito meglio specificati, che abbiano sede legale e/o amministrativa, ovvero siano operanti nell'Area Metropolitana di Bologna e che siano aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Legacoop Emilia - Romagna:

- a) tutte le società Cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b) gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di cui al precedente art. 4;
- c) le società con partecipazione maggioritaria, anche indiretta, di società Cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

La Direzione può accettare, inoltre, l'adesione:

- 1) di società a partecipazione minoritaria di enti Cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop Bologna;
- 2) di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
- 3) di altri enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- 4) di società non Cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative, tra cui le Imprese Sociali in qualunque forma costituite.

Tutti coloro che ritengano di aderire a Legacoop Bologna sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico, nonché i Regolamenti e le deliberazioni legalmente assunte dalla Associazione stessa.

Gli Enti che non hanno la forma della società cooperativa mutualistica sono tenuti ad osservare il presente Statuto, nonché i Regolamenti e le deliberazioni prese da Legacoop Bologna, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7 lettera b) dello Statuto.

## **Articolo n. 6**

### **Adesione a Legacoop Bologna**

L'adesione a Legacoop Bologna da parte degli Enti di cui al precedente articolo n. 5, ove non sia stabilita dal loro Statuto, deve essere richiesta con delibera del rispettivo organo competente.

La domanda d'adesione e la relativa documentazione dovrà essere predisposta secondo quanto disposto dal presente articolo e dal "Regolamento per l'adesione a Legacoop Nazionale".

La sola forma di adesione a Legacoop Bologna è quella diretta.

Gli enti che intendono associarsi devono presentare domanda scritta di adesione con dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti, inerenti il rapporto associativo, adottati da Legacoop Bologna, firmata dal legale rappresentante. Nella richiesta di adesione deve essere indicato:

- a) l'esatta denominazione, la sede e l'oggetto dell'attività;
- b) l'organo sociale che ha deliberato la domanda;
- c) il numero degli associati.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto e degli eventuali regolamenti interni aggiornati alla data di presentazione della domanda;
- visura camerale comprovante l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza o certificato di iscrizione nel registro delle imprese se altro soggetto avente natura di imprenditore. Per altri e diversi enti non iscritti in tali registri ed albi sarà sufficiente copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- elenco delle persone che rivestono le cariche sociali;
- estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione a Legacoop Bologna, ove non già prevista dallo statuto;
- fascicoli dei bilanci degli ultimi due esercizi sociali e dell'ultima revisione o ispezione straordinaria, ove esistente;
- autocertificazione del legale rappresentante, senza firma autenticata, che attesti la sussistenza o meno di procedure giudiziarie o amministrative, o entrambe, nei confronti dell'Ente e dei suoi amministratori per le attività connesse all'esercizio dell'Impresa, con la clausola che una dichiarazione mendace invalida l'adesione. L'Associazione potrà, in ogni caso, chiedere altra documentazione o altre notizie che ritenga utili o che siano richieste dal "Regolamento per l'adesione a Legacoop Nazionale".

L'accettazione della domanda d'adesione è deliberata dalla Presidenza e ratificata dalla Direzione nella sua prima riunione.

L'adesione a Legacoop Bologna diventa efficace solo successivamente all'avvenuta ammissione alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Legacoop Emilia - Romagna e si intende perfezionata nel momento in cui il richiedente abbia conoscenza della accettazione formulata dall'organo competente.

L'adesione alla Lega Nazionale rende necessaria l'adesione anche ai suoi ulteriori livelli organizzativi territoriali e settoriali, così come previsto dallo Statuto della Lega Nazionale stessa.

Legacoop Bologna procederà ad inviare alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e alla Legacoop Emilia - Romagna le relative domande corredate da copia dei documenti necessari a validare l'adesione.

Gli Enti aderenti che recedano, siano esclusi o che comunque cessino di fare parte di Legacoop Bologna, non possono vantare diritti di rimborso per le quote e/o contributi associativi versati e non hanno alcun diritto sull'eventuale patrimonio residuo, anche dopo la liquidazione dell'Associazione, essendo il patrimonio stesso da devolversi ai sensi del successivo art.37.

## **Articolo n. 7**

### **Obblighi degli associati**

Gli Enti associati hanno l'obbligo di ispirare il proprio comportamento alle disposizioni contenute nella Carta dei Valori adottata da Legacoop Nazionale ed al Codice Etico adottato da Legacoop Bologna.

Essi inoltre hanno l'obbligo di:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi statuari di Legacoop Bologna;
- b) sottoporsi alle revisioni ordinarie disposte da Legacoop Nazionale ai sensi della legislazione vigente;
- c) versare i contributi associativi deliberati dagli organi competenti;
- d) trasmettere, per le finalità indicate negli articoli precedenti, i bilanci annuali, sia consuntivi che preventivi, le altre situazioni economico patrimoniali che dovessero essere redatte, nonché l'eventuale bilancio sociale;
- e) comunicare tutte le notizie ed i dati riguardanti la loro attività, compresa la adesione a diverse associazioni di rappresentanza, per ogni scopo che sia chiamata a svolgere l'Associazione, in particolare lo studio socio-economico del movimento Cooperativo del territorio onde consentire di svolgere le attività che siano più utili al suo complessivo sviluppo;
- f) comunicare tempestivamente a Legacoop Bologna la data fissata per la convocazione dell'assemblea dei propri soci, alla quale la stessa può delegare ad assistere un proprio rappresentante;
- g) consentire, quando richiesta, la partecipazione di esponenti di Legacoop Bologna ai Consigli di Amministrazione;
- h) informare i propri soci delle iniziative più significative assunte da Legacoop Bologna;
- i) promuovere la partecipazione qualificata dei propri soci alla vita interna nonché alle attività esterne dell'Associazione;
- j) non aderire e non sostenere altre organizzazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle indicate agli articoli che precedono;

Legacoop Bologna si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno della organizzazione che verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali ed inerenti il rapporto associativo.

## **Articolo n. 8**

### **Inosservanza degli obblighi**

Qualora l'Ente associato violi gli obblighi di cui all'art. 7, ovvero assuma comportamenti inopportuni tali da determinare danno all'immagine ed alla reputazione di Legacoop si procede all'adozione di provvedimenti sanzionatori, ivi compresa – nei casi più gravi – l'esclusione da Legacoop Bologna, nel rispetto delle fattispecie e delle modalità previste dal presente Statuto e dalla regolamentazione di Legacoop Nazionale.

In particolare, il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, di cui al punto c. del precedente articolo n. 7, comporta, previa messa in mora dell'Ente associato inadempiente:

- 1) la sospensione del diritto all'assistenza e la sospensione dei propri rappresentanti dalla partecipazione agli organi di Legacoop Bologna;
- 2) l'esclusione, trascorso il periodo di mora, secondo le modalità previste nel "Regolamento per l'adesione a Legacoop Nazionale" ai sensi del successivo art. 10 del presente Statuto.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Direzione.

La Presidenza, nei casi di particolare urgenza, può deliberare, sentito il Comitato Etico ed il Comitato dei Garanti, la sospensione dell'Ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

## **Articolo n. 9**

### **Recesso**

Il recesso è consentito in qualsiasi momento agli enti che ne facciano richiesta scritta.

Il recesso deve essere deliberato dall'organo statutariamente competente dell'ente che intende recedere cui deve essere invitato a partecipare un rappresentante di Legacoop Bologna.

L'ente che recede ha l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi associativi dell'anno in cui ha effetto il recesso a norma dell'art. 24 del Codice Civile.

È vietata agli associati la trasferibilità o comunque la trasmissibilità dei contributi associativi sia verso terzi che verso altri associati, nonché la rivalutabilità degli stessi in qualsiasi forma.

Il recedente non ha in ogni caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e al rimborso delle quote associative versate.

Dell'avvenuto recesso l'Associazione ne dà notizia scritta anche alla Lega Nazionale e a Legacoop Emilia - Romagna ed alle altre associazioni cui aderisca l'associata affinché esse possano assumere le decisioni di loro competenza.

## **Articolo n. 10**

### **Esclusione**

Per quegli Enti che non osservino le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, nazionali e territoriali, e/o le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Associazione o che procurino gravi danni materiali o morali a Legacoop Bologna, che compromettano il prestigio della Cooperazione, che non osservino nella pratica i principi sanciti dalla Carta dei Valori di Legacoop Nazionale e quelli contenuti nel Codice Etico adottato da Legacoop Bologna e che, a richiesta dell'Associazione, forniscano informazioni o documenti non veritieri, la Direzione propone i provvedimenti sanzionatori conservativi (richiamo scritto e sospensione temporanea per un periodo predeterminato) ovvero l'esclusione secondo le procedure previste dal "Regolamento per l'adesione a Legacoop Nazionale".

L'esclusione è pronunciata altresì nei confronti degli associati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale liquidatoria o che abbiano deliberato il proprio scioglimento, di quelli che abbiano perso i requisiti di ammissibilità o che non siano più in grado, per qualsiasi ragione o causa, di partecipare al perseguimento dei fini di cui ai precedenti articoli.

L'esclusione dal rapporto associativo ha luogo di diritto quando cessa, a qualunque titolo, il rapporto associativo con la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dell'associato dichiarato escluso diventa operativo con l'annotazione nell'apposito libro, permanendo comunque in capo all'associato l'obbligo di versare l'importo dei contributi associativi dovuti anche per l'intero anno in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto.

## **CAPO III**

### **Organi**

## **Articolo n. 11**

### **Organi di Legacoop Bologna**

Sono organi di Legacoop Bologna:

- a) il Congresso;
- b) l'Assemblea dei Delegati;
- c) la Direzione;



- d) la Presidenza;
- e) il Presidente;
- f) il Comitato Etico;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Comitato dei Garanti.

#### **Articolo n. 12**

##### **Congressi ordinari e straordinari**

Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni in relazione ed in preparazione del Congresso Ordinario di Legacoop Nazionale e di Legacoop Emilia - Romagna.

Il Congresso è convocato in via straordinaria con deliberazione dell'Assemblea dei delegati, anche per iniziativa della Direzione, quando lo richiedano urgenti necessità di Legacoop Bologna e/o in relazione ed in preparazione del Congresso Straordinario di Legacoop Nazionale e di Legacoop Emilia - Romagna.

I Congressi ordinari e straordinari di Legacoop Bologna, convocati in relazione ed in preparazione del Congresso di Legacoop Nazionale e di Legacoop Emilia - Romagna, devono essere indetti secondo le modalità, con gli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla Direzione di Legacoop Nazionale.

#### **Articolo n. 13**

##### **Composizione del Congresso**

Il Congresso è composto dai delegati nominati dagli Enti aderenti, individuati secondo i criteri e le procedure deliberati dalla Direzione di Legacoop Bologna.

È in ogni caso garantita la prevalenza di delegati che siano espressione diretta delle cooperative, con una rappresentanza di genere e generazionale adeguata alla composizione della base sociale delle cooperative.

Ogni Ente aderente elegge un numero di delegati determinato dal Regolamento apposito, deliberato dalla Direzione, che dovrà tenere conto del numero dei soci degli enti aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del fatturato e dei contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti e i criteri stabiliti dalla Direzione nel Regolamento congressuale.

Il Congresso si costituisce nella sede e data indicati nell'avviso di convocazione ed elegge nel proprio seno la Presidenza dei lavori, la Segreteria e le Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

#### **Articolo n. 14**

##### **Poteri del Congresso**

Il Congresso è l'organo sovrano di Legacoop Bologna. In particolare spetta al Congresso:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'azione di Legacoop Bologna;
- b) deliberare sulle materie congressuali poste all'ordine del giorno dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o dalla Legacoop Emilia - Romagna;
- c) approvare il regolamento ed i documenti congressuali;
- d) eleggere le delegate ed i delegati al Congresso di Legacoop Emilia - Romagna sulla base dei criteri e dell'apposito Regolamento da essa approvati;
- e) eleggere la Direzione, il Comitato Etico, il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle modifiche del presente Statuto ad eccezione di quelle che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello stesso a norme di legge, per le quali è competente la Direzione di Legacoop Bologna;
- f.) deliberare lo scioglimento di Legacoop Bologna, nominare i liquidatori e decidere la devoluzione dell'eventuale patrimonio sentito il parere dell'organismo di controllo di cui al D.P.C.M. 26/09/2000, nel

rispetto delle norme di attuazione di cui al D.P.C.M. 21/03/2001, n. 329 e loro successive modificazioni.

#### **Articolo n. 15**

##### **Modalità di convocazione**

L'avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il luogo dove sarà tenuto, approvati dalla Direzione, sono pubblicati sul sito web di Legacoop Bologna almeno 60 giorni prima della data di convocazione. Oltre alla modalità di cui sopra la convocazione del Congresso potrà essere trasmessa anche con altri mezzi che garantiscano la miglior diffusione della comunicazione. I documenti congressuali sono pubblicati sul sito web di Legacoop Bologna almeno trenta giorni prima della data di convocazione di cui al precedente comma. I termini di convocazione di cui sopra potranno essere derogati e ridotti a 15 giorni, qualora sia richiesta, per ragioni d'urgenza, la convocazione del Congresso straordinario.

#### **Articolo n. 16**

##### **Validità delle riunioni e delle votazioni**

Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati dalla Direzione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dei delegati presenti.

Per deliberare sullo scioglimento di Legacoop Bologna è necessaria almeno la presenza di quattro quinti dei delegati e il voto favorevole di tre quinti di essi.

Le elezioni degli organi di cui al punto e) del precedente articolo 14 sono effettuate normalmente a scrutinio segreto, facendo salvi i diritti di eventuali minoranze a proporre propri candidati e ottenere proprie rappresentanze.

Si procede a scrutinio palese quando almeno il 90% dei delegati si pronunciano per questa modalità di voto.

#### **Articolo n. 17**

##### **Assemblea dei Delegati: composizione e compiti**

L'Assemblea dei Delegati è costituita dai Delegati degli Enti associati a Legacoop Bologna, ivi compresi quelli la cui adesione avviene successivamente al Congresso, attribuiti secondo un apposito Regolamento approvato dalla Direzione in coerenza con gli analoghi regolamenti della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e della Legacoop Emilia - Romagna e tenendo conto del numero dei soci, del fatturato e dei contributi versati di ogni singolo aderente. È in ogni caso garantita la prevalenza di Delegati che siano espressione diretta di Cooperative con una rappresentanza di genere e generazionale adeguata alla composizione della base sociale degli Enti aderenti tenendo altresì conto dei Regolamenti della Lega Nazionale Cooperative e Mutue.

Il numero dei delegati all'Assemblea può variare in considerazione di modifiche dei parametri sopraccitati.

I Delegati, salvo le modifiche di cui sopra, mantengono la carica sino al momento della convocazione del successivo Congresso e nominano al loro interno il Presidente dell'Assemblea dei Delegati.

Nel caso di dimissioni, morte, decadenza, esclusione o impedimento grave di un Delegato, l'Ente associato delegante deve nominare un nuovo Delegato. La scadenza del mandato è eguale a quella del Delegato sostituito.

L'Assemblea alla prima riunione utile ratifica la nomina del nuovo Delegato.

Qualora in corso d'anno aderiscano nuovi Enti per l'attribuzione dei delegati spettanti si provvederà con le modalità sopra descritte.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano di diritto i membri della Direzione, del Comitato Etico, del Comitato dei Garanti e dei Revisori dei Conti.

Spetta all'Assemblea dei Delegati:

- a) valutare il programma di attività di Legacoop Bologna, predisposto dalla Direzione, e deliberare altresì sul consuntivo e sulla rendicontazione delle attività svolte;
- b) adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo ed alla tutela della cultura e dei valori cooperativi;
- c) deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o dalla Legacoop Emilia - Romagna;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e ratificare nella prima seduta utile, a maggioranza semplice, le modifiche statutarie, di competenza dalla Direzione di Legacoop Bologna, che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello Statuto a norme di legge;
- e) verificare lo stato della Cooperazione nell'Area Metropolitana di Bologna, discutere le linee di intervento ed i programmi degli organismi associativi;
- f) Ratificare le cooptazioni in seno alla Direzione, coerenti con le modifiche dell'organo amministrativo degli enti associati nella stessa rappresentati, ed effettuare eventuali ulteriori cooptazioni in misura non superiore al 5% del numero complessivo dei membri della Direzione medesima;
- g) Convocare con deliberazione di almeno la metà più uno dei componenti, il Congresso straordinario di Legacoop Bologna;
- h) deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto dalla Presidenza e dalla Direzione.

#### **Articolo n. 18**

##### **Convocazione dell'Assemblea dei Delegati**

L'Assemblea dei Delegati è convocata annualmente dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati d'intesa con il Presidente di Legacoop Bologna.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per discutere sullo stato della Cooperazione e per stabilire le linee guida di governo dell'Associazione. Normalmente l'Assemblea dei Delegati è convocata in presenza. Tuttavia, qualora per giustificati motivi vi fosse la difficoltà e/o impossibilità di riunirsi in presenza, laddove vi siano le condizioni tecniche, l'Assemblea dei Delegati potrà essere convocata anche mediante tele/video conferenza.

Essa, inoltre, può riunirsi in via straordinaria:

- a) quando lo ritenga necessario la Presidenza di Legacoop Bologna;
- b) quando ne faccia domanda almeno un quinto dei componenti;
- c) quando lo richieda un terzo dei componenti della Direzione di Legacoop Bologna;
- d) per l'elezione della Direzione in caso di suo scioglimento da parte degli organi preposti.

La convocazione avviene tramite la spedizione a ciascun Ente aderente di apposito invito almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Nel caso indicato alla lettera d), del presente articolo la convocazione è effettuata da un commissario nominato dal Comitato Etico congiuntamente al Comitato dei Garanti.

#### **Articolo n. 19**

##### **Validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati**

L'Assemblea dei Delegati è validamente costituita nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera con votazione palese salvo che un quinto dei voti presenti non richieda il voto segreto.

Le delibere sono adottate quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto disposto all'art. n. 17 lettera d).

## **Articolo n. 20**

### **La Direzione - composizione**

La Direzione è eletta dal Congresso che ne stabilisce i criteri di composizione e il numero di membri, compreso fra un minimo di quaranta ad un massimo di cinquanta, nel rispetto dei seguenti elementi:

- a) La maggioranza dei membri deve essere rappresentativa degli Enti aderenti, per settore e per dimensione, considerando il numero dei soci, il fatturato e i contributi associativi versati a Legacoop Bologna;
- b) La rappresentanza di ciascun genere non può essere inferiore al 30% del numero complessivo dei membri;
- c) La presenza dei giovani in età non superiore a 40 anni, deve essere pari almeno al 10% dei membri.

I membri della Direzione restano in carica per tutto il periodo che intercorre tra un Congresso e quello successivo e sono rieleggibili.

## **Articolo n. 21**

### **Condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ed esclusione**

La Direzione, in attuazione dell'art. 7 del Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop Nazionale recepisce, con proprio regolamento analogo, i casi di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità ivi previsti. La Direzione dichiara la decadenza dei propri membri che venissero a trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal predetto Regolamento e decade da componente della Direzione il componente indicato da un Ente associato che abbia perso i requisiti di ammissibilità. La Direzione può deliberare comunque il provvedimento di esclusione di un proprio membro per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi dell'organizzazione, sentito il Comitato Etico ed il Comitato dei Garanti. La Direzione coopta i membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altra causa, in coerenza con le modifiche dell'organo amministrativo degli enti associati nella stessa rappresentati. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato di quelli sostituiti.

## **Articolo n. 22**

### **Compiti della Direzione**

Spetta alla Direzione dirigere Legacoop Bologna.

Essa delibera sulle principali questioni che attengono all'indirizzo e al funzionamento dell'Associazione.

In particolare provvede a:

- a) attuare l'indirizzo strategico e operativo di Legacoop Bologna, in ottemperanza alle deliberazioni espresse dal Congresso e dall'Assemblea dei Delegati;
- b) convocare il Congresso e stabilirne l'ordine del giorno;
- c) eleggere il Presidente di Legacoop Bologna;
- d) eleggere nel proprio seno un Vice Presidente ed i restanti membri della Presidenza;
- e) nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scegliendolo fra i membri nominati dal Congresso;
- f) approvare i rendiconti annuali preventivi e consuntivi di Legacoop Bologna nei termini fissati al successivo art. 34;
- g) deliberare in merito a deroghe alla contribuzione associativa ordinaria previa acquisizione del consenso da parte di Legacoop Emilia - Romagna e della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in adempimento delle loro previsioni statutarie e richiedere alla Direzione di Legacoop Nazionale l'autorizzazione ai fini dell'ottenimento di contribuzioni aggiuntive per specifiche esigenze attinenti

- l'attività istituzionale dell'Associazione;
- h) deliberare in merito alle modifiche del presente statuto che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello stesso a norme di legge; restando di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Delegati ex art. 17 lettera D, ovvero del Congresso ex art. 14 lettera F la modifica dello statuto in tutti gli altri casi;
  - i) approvare i regolamenti previsti all'art. 36 del presente Statuto;
  - j) deliberare in merito alle modifiche del Codice Etico di Legacoop Bologna;
  - k) deliberare i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente statuto nei confronti degli enti associati, compreso il provvedimento di esclusione, il recesso e ratificare l'ammissione di nuovi aderenti deliberata dalla Presidenza;
  - l) approvare i Regolamenti inerenti lo svolgimento del rapporto con i dipendenti di Legacoop Bologna, ivi compreso il Regolamento per il trattamento economico e normativo;
  - m) adottare ed attuare iniziative dirette allo sviluppo e tutela della cultura e dei valori deontologici cooperativi;
  - n) adottare gli indirizzi per le politiche di promozione cooperativa;
  - o) approvare i Regolamenti proposti dalla Presidenza o da Legacoop Nazionale;
  - p) deliberare o esprimere pareri su ogni argomento proposto dal Presidente e dalla Presidenza;
  - q) adottare tutte le iniziative ritenute opportune per lo svolgimento dei propri compiti;
  - r) nominare, nella fase transitoria, su proposta della Presidenza, il Comitato Etico che verrà successivamente rinnovato in sede di Congresso;
  - s) La Direzione può nominare Commissioni di lavoro, nonché, al proprio interno, articolazioni funzionali a cui delegare le proprie competenze.

#### **Articolo n. 23**

##### **Convocazione e votazione della Direzione**

La Direzione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la Presidenza ne ravvisi la necessità, oppure obbligatoriamente su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti, Comitato Etico ed al Collegio dei Revisori dei Conti che partecipano alle riunioni della Direzione senza diritto di voto.

Il Direttore, ove nominato, partecipa alle riunioni della Direzione, senza diritto di voto, qualora sia persona diversa dai componenti della Direzione medesima.

La convocazione della Direzione, salvo motivi di particolare urgenza, deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo.

Le riunioni della Direzione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera validamente con voto palese con la maggioranza dei membri presenti.

La Direzione può invitare, in via continuativa o volta per volta, a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, chi ritiene opportuno in relazione agli oggetti in discussione.

Laddove vi siano le condizioni tecniche, i componenti della Direzione possono partecipare alle riunioni della stessa anche mediante tele/video conferenza.

#### **Articolo n. 24**

##### **La Presidenza - composizione**

La Presidenza è eletta dalla Direzione ed è composta da un numero variabile di membri compreso tra 9 e 13 oltre al Presidente.

È composta in modo tale da garantire un'adeguata rappresentanza di genere, secondo i principi ed i propositi stabiliti dal presente Statuto e la rappresentanza equilibrata di tutti i settori della cooperazione bolognese, previa indicazione dei rispettivi comparti laddove esistenti.

Di essa fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente.

Essi durano in carica per un massimo di due mandati.

La Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, può derogare alla disposizione di cui al comma precedente e, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzarne la candidabilità per un ulteriore mandato.

I restanti membri della Presidenza sono rieleggibili.

## **Articolo n. 25**

### **Compiti della Presidenza**

La Presidenza è investita dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, esclusi quelli previsti dal presente Statuto riservati al Congresso, all'Assemblea dei Delegati e alla Direzione.

La Presidenza provvede a:

- a) attuare, curare o verificare in relazione alle funzioni di sua competenza, l'esecuzione delle deliberazioni della Direzione;
- b) coordinare l'attività di Legacoop Bologna con quella di Legacoop Nazionale e con quelle delle strutture regionali e settoriali;
- c) redigere regolamenti da sottoporre a delibera della Direzione;
- d) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo e promozione cooperativa;
- e) deliberare in merito alle domande di ammissione da presentare a Legacoop Emilia - Romagna e alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue da sottoporre a ratifica della Direzione;
- f) sottoporre alla Direzione le richieste di recesso e le esclusioni degli Enti aderenti;
- g) nominare, su proposta del Presidente, rappresentanti di Legacoop Bologna presso enti, istituzioni, amministrazioni, commissioni e organismi in genere nonché presso società o enti promossi o partecipati dalla stessa Legacoop Bologna;
- h) curare i rapporti di Legacoop Bologna con le Pubbliche Amministrazioni, con le Organizzazioni sindacali ed economiche territoriali nonché con gli altri movimenti cooperativi e dell'impresa sociale in Italia e all'estero;
- i) amministrare il patrimonio di Legacoop Bologna e deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni mobili ed immobili e in merito alla costituzione e partecipazione in enti o società per il raggiungimento degli scopi statutari;
- j) deliberare in merito alla struttura organizzativa di Legacoop Bologna;
- k) deliberare in merito all'organizzazione dei servizi;
- l) nell'ambito dei piani deliberati dalla Direzione, assumere, nominare e licenziare dirigenti, impiegati e quadri, definendone i compiti e determinandone i relativi trattamenti economici e normativi;
- m) stipulare i contratti ed accordi di lavoro di competenza di Legacoop Bologna;
- n) su proposta del Presidente, nominare e revocare il Direttore determinandone le deleghe;
- o) predisporre ed approvare il progetto di rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo da presentare alla Direzione per l'approvazione nei termini previsti dal successivo art. 34;
- p) verificare la corretta applicazione della contribuzione associativa;
- q) costituire, su indicazione del Presidente, commissioni di lavoro;
- r) esprimere parere su ogni argomento sottoposto dal Presidente;
- s) elaborare argomenti e/o iniziative da sottoporre alla Direzione.

Su proposta del presidente, la presidenza può attribuire specifiche deleghe di attività ai suoi componenti, anche riuniti in apposito Comitato ad acta, nonché al Direttore.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro della Presidenza, la Direzione procede alla sostituzione mediante cooptazione.

#### **Articolo n. 26**

##### **Convocazione e votazione della Presidenza**

La Presidenza viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione, salvo motivi di particolare urgenza, deve avvenire con almeno 10 giorni di anticipo.

Le riunioni della Presidenza sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Laddove vi siano le condizioni tecniche, i componenti della Presidenza possono partecipare alle riunioni della stessa anche mediante tele/video conferenza.

#### **Articolo n. 27**

##### **Il Presidente**

Il Presidente è eletto dalla Direzione tra i propri membri che ricoprono la carica di Presidente di un Ente aderente nella prima seduta utile successiva alla nomina della Direzione stessa.

Resta in carica per non più di due mandati interi e consecutivi, salvo che la Direzione, con propria motivata delibera, assunta contestualmente alla convocazione del congresso e con maggioranza dei 2/3 dei presenti, non abbia derogato a tale disposizione, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal vigente relativo regolamento, autorizzandone la candidabilità per un ulteriore mandato.

La durata del mandato presidenziale è coincidente con il periodo intercorrente tra due Congressi di Legacoop Bologna.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di Legacoop Bologna, firma ogni atto o documento rivolto a enti o uffici pubblici e privati ed è abilitato a stare in giudizio in nome e per conto di Legacoop Bologna a norma del Codice Civile.

Il Presidente convoca e presiede la Direzione e la Presidenza.

In particolare spetta al Presidente:

- a) attuare le direttive fissate dagli organi;
- b) curare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni sindacali, professionali e cooperative nonché tutti gli altri rapporti con l'esterno;
- c) attuare le scelte di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberate dalla Presidenza;
- d) aprire ed estinguere conti correnti presso banche, istituti finanziari e uffici postali; eseguire versamenti sui conti medesimi; effettuare prelievi di somme nei limiti delle disponibilità esistenti o degli affidamenti preventivamente concessi;
- e) richiedere la riduzione e/o estinzione degli affidamenti eventualmente concessi dagli Istituti bancari;
- f) esigere e ritirare, rilasciandone quietanza, tutto quanto, e a qualsiasi titolo, sia dovuto a Legacoop Bologna, compresa la riscossione, la girata, la messa all'incasso di assegni, vaglia postali, tratte, pagherò cambiari e ogni altro titolo;
- g) effettuare la compravendita di titoli e valori mobiliari in genere, ad esclusione dei derivati finanziari, nel rispetto dei criteri di investimento e disinvestimento fissati dalla Presidenza;
- h) cedere o acquistare crediti.

Il Presidente può attribuire procura, per l'attuazione delle proprie attribuzioni a componenti della Presidenza o della Direzione o a soggetti terzi.

In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente.

La cessazione nella carica di Presidente dell'Ente associato, determina l'automatica cessazione nella carica per il Presidente di Legacoop Bologna. In questo caso e nel caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente o in caso di suo impedimento al Comitato dei Garanti, convocare, nel termine di tre mesi la Direzione per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione. Il mandato del Presidente così eletto terminerà allo scadere del mandato del Presidente precedentemente in carica.

#### **Art. 28**

##### **Il Direttore**

La direzione degli uffici è affidata ad un Direttore, nominato dalla Presidenza, al quale spetta di collaborare con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni degli organi.

Il Direttore attende al coordinamento della Struttura curando in via generale l'erogazione dell'assistenza e dei servizi agli Enti associati ed il coordinamento delle attività di vigilanza. Propone alla Presidenza, di concerto con il Presidente, l'assunzione, la promozione ed il licenziamento del personale.

Al Direttore compete la responsabilità in merito alla politica di bilancio dell'Associazione, alla definizione della proposta di rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo.

La Presidenza potrà attribuire al Direttore deleghe per specifiche attività.

Il Direttore partecipa alle riunioni della Presidenza e della Direzione senza diritto di voto.

#### **Articolo n. 29**

##### **Comitato Etico**

Il Comitato Etico è un organismo indipendente composto da tre membri esterni sia all'Associazione sia agli Enti aderenti, scelti tra persone di comprovata onorabilità, indipendenza, professionalità.

Ha il compito di tutelare il patrimonio reputazionale cooperativo, ed è preposto alla interpretazione, alle consultazioni, alle applicazioni e decisioni inerenti alle norme indicate nel Codice Etico, previsto nell'art. 2 del presente Statuto, a tutela dei principi Cooperativi e della Mutualità, anche in ipotesi di violazione delle stesse, a cui gli Enti aderenti, coloro che ricoprono incarichi associativi, i dipendenti ed i collaboratori di Legacoop Bologna sono tenuti nello svolgimento della propria attività e nei rapporti con i propri Portatori di interesse.

Il Comitato Etico è eletto dal Congresso e resta in carica per un periodo intercorrente tra un Congresso e quello successivo.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Etico nomina tra i suoi membri il Presidente.

In fase transitoria spetta alla Direzione, su proposta della Presidenza, procedere alla prima nomina dei componenti del Comitato Etico che restano in carica fino al successivo Congresso.

Laddove vi siano le condizioni tecniche, i componenti del Comitato Etico possono partecipare alle riunioni dello stesso anche mediante tele/video conferenza.

#### **Articolo n. 30**

##### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, da 2 membri effettivi e 2 supplenti e resta in carica per il periodo intercorrente tra l'uno e l'altro Congresso di Legacoop Bologna.

La Direzione nomina il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scegliendolo fra i membri nominati dal Congresso I membri effettivi del Collegio non sono eleggibili per più di due mandati interi e consecutivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile sulla gestione di Legacoop Bologna.

Nel caso in cui i membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti sottoponendo la decisione a ratifica



dell'Assemblea dei Delegati. Laddove vi siano le condizioni tecniche, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni dello stesso anche mediante tele/video conferenza.

### **Articolo n. 31**

#### **Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, è eletto dal Congresso e resta in carica per un periodo intercorrente tra un Congresso e quello successivo.

Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Di esso possono fare parte anche membri esterni all'organizzazione purché non abbiano responsabilità amministrative negli enti associati.

I membri del Comitato dei Garanti non sono eleggibili per più di due mandati interi e consecutivi.

Nel caso in cui i membri del Comitato dei Garanti vengano a mancare per dimissioni o altra causa, alla loro sostituzione provvede la Direzione con maggioranza dei 2/3 dei presenti, sottoponendo la decisione alla ratifica dell'Assemblea dei Delegati.

Quando, tuttavia, nel periodo che intercorre tra l'uno e l'altro Congresso, venga a mancare la maggioranza dei membri eletti dal Congresso, l'Assemblea dei Delegati provvede a nuova elezione dell'intero comitato.

Laddove vi siano le condizioni tecniche, i componenti del Comitato dei Garanti possono partecipare alle riunioni dello stesso anche mediante tele/video conferenza.

### **Art. 32**

#### **Compiti del Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei Garanti decide sulle controversie fra gli organismi aderenti a Legacoop Bologna e tra la stessa Legacoop Bologna e tali organismi nonché su questioni relative all'interpretazione e applicazione del presente Statuto o, comunque, sorte in rapporto all'attività di Legacoop Bologna.

Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Bologna e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi, nonché sulla conformità dei comportamenti individuali dei componenti la Direzione ai principi contenuti nello Statuto e nella Carta dei Valori di Legacoop Nazionale.

Il Comitato dei Garanti ha anche competenza per le controversie che insorgano tra Legacoop Bologna e Legacoop Nazionale, Legacoop regionali o associazioni di settore.

Il Comitato dei Garanti, su richiesta, esprime pareri rispetto all'applicazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni riferiti sia agli Enti associati che ai dipendenti e collaboratori di Legacoop Bologna.

Il Comitato Garanti, nell'esercizio delle sue funzioni, può procedere anche di propria iniziativa a tutte le verifiche che ritiene necessarie, esprimere rilievi ed avanzare proposte.

Il parere del Comitato Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari o regolamentari.

Ad esso la Direzione può richiedere pareri e formulare quesiti e ad esso è demandata l'interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti in caso di dubbio o controversia.

Il Presidente del Comitato dei garanti presenta alla Direzione, in occasione della presentazione del rendiconto economico e finanziario di cui all'art. 34, una relazione annuale sullo svolgimento delle attività esercitate dal Comitato stesso. L'assetto organizzativo del Comitato, potrà prevedere una ripartizione dei compiti assegnati a ciascun membro sulla base delle competenze ed esperienze dei membri eletti, delle aree di intervento individuate nel Regolamento del Comitato dei Garanti approvato dal Congresso o dall'Assemblea dei Delegati.

## **CAPO IV**

## Patrimonio – Rendiconto

### Articolo n. 33

#### **Patrimonio dell'Associazione**

Il Patrimonio di Legacoop Bologna è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo

Le entrate ordinarie di Legacoop Bologna sono prevalentemente costituite:

- dai contributi degli Enti aderenti;
- da contributi pubblici;
- dai contributi obbligatori per Legge;
- da contributi specifici percepiti, in attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli Enti aderenti, di altre associazioni che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dei rispettivi associati;
- dagli interessi e dalle rendite patrimoniali.

Sono entrate straordinarie

- I contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
- i contributi da enti pubblici e privati;
- ogni liberalità che, a qualsiasi titolo possa pervenire alla stessa Legacoop Bologna.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Legacoop Bologna, in quanto ente autonomo, che gode della più ampia autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, risponde solo ed esclusivamente delle obbligazioni da essa validamente assunte verso i terzi con il proprio patrimonio e comunque nei limiti di legge.

### Articolo n. 34

#### **Rendiconto Economico e Finanziario**

Il periodo di riferimento del rendiconto economico e finanziario è l'anno solare.

Per ogni periodo di riferimento viene predisposto un rendiconto che rappresenta fedelmente l'andamento della gestione negli aspetti economico e finanziario-patrimoniale e che costituisce uno strumento di trasparenza e controllo.

Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere predisposto dalla Presidenza ed approvato dalla Direzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

La Presidenza sottopone alla Direzione il rendiconto preventivo entro il mese di dicembre di ciascun esercizio. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatta salva l'ottemperanza di eventuali obblighi di legge.

## **CAPO V**

### Disposizioni finali

### Articolo n. 35

#### **Rapporti con gli altri organi della Lega Nazionale e Regionale delle Cooperative**

Il Presidente deve tenersi in costante contatto con gli organi della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e di Legacoop Emilia - Romagna e deve partecipare regolarmente e **attivamente alle adunanze di detti Organi collegiali nei quali sia stato nominato.**

## **Articolo n. 36**

### **Regolamenti**

Il presente Statuto è corredato ed integrato dal Codice Etico e dai seguenti Regolamenti:

- 1) Regolamento Congressuale;
- 2) Regolamento per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente di Legacoop Bologna;
- 3) Regolamento per la nomina dei Delegati al Congresso e all'Assemblea dei Delegati;
- 4) Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori;
- 5) Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi;
- 6) Regolamento del Comitato dei Garanti;
- 7) Carta degli impegni reciproci tra organizzazione e dipendenti.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di

- Adesione
- Vigilanza
- Prestito sociale

si applica, ove compatibile con il presente Statuto, quanto previsto dai relativi regolamenti della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

## **Articolo n. 37**

### **Scioglimento di Legacoop Bologna**

Lo scioglimento di Legacoop Bologna va deliberato dal Congresso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

In caso di scioglimento il Congresso deve eleggere uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione.

Il patrimonio eventualmente risultante da tali operazioni sarà devoluto ad associazioni ed enti aventi scopi Cooperativi e Mutualistici o alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue o ad altre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sentito il parere dell'organismo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 fatte salve diverse destinazioni imposte dalla legge.

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI GARANTI DI LEGACOOP BOLOGNA**

### **Articolo n. 1**

Il Comitato Garanti, come indicato agli articoli 31 e 32 dello Statuto svolge le funzioni e i compiti ad esso affidati dallo statuto e dai regolamenti vigenti di Legacoop Bologna, in ordine a tre aree di intervento: 1) Vigilanza/Sanzioni; 2) Governance; 3) Controversie.

### **Articolo n. 2**

Per quanto attiene la vigilanza/sanzioni il Comitato svolge le seguenti funzioni e pone in essere i seguenti atti:

1. il parere, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento in materia di provvedimenti sanzionatori nei confronti di componenti gli organi sociali di Legacoop Bologna, in merito alla sanzione di esclusione o di sospensione cautelativa comminata per motivi di particolare gravità;
2. il parere, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, dello Statuto Legacoop Bologna, in merito a qualsiasi provvedimento sanzionatorio in caso di violazione di obblighi statutari e regolamentari;
3. la comunicazione alla Direzione, ai sensi degli articoli 5 e 10 del Regolamento di incompatibilità di Legacoop Bologna, dello stato di incompatibilità di un membro della Direzione medesima;
4. la formulazione di proposte alla Direzione, ai sensi degli articoli 5 e 10 del Regolamento di incompatibilità, in merito alla sanzione di decadenza dalla carica di membro della Direzione in caso di mancata comunicazione di incarichi in società, associazioni, enti;
5. l'opera di vigilanza, nel rispetto dell'articolo 32 dello Statuto, sul corretto funzionamento degli organi di Legacoop Bologna;
6. l'opera di vigilanza, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, sulla conformità dei comportamenti dei membri della Direzione di Legacoop Bologna ai principi espressi dallo statuto e dalla carta dei valori di Legacoop Nazionale;
7. il parere ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, nei casi di particolare urgenza, in merito alla deliberazione della Presidenza di sospensione dell'Ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione.

### **Articolo n. 3**

Per quanto riguarda gli interventi legati alla Governance il Comitato adotta i seguenti atti e svolge le seguenti funzioni:

1. in caso di scioglimento della Direzione di Legacoop Bologna, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato dei Garanti, congiuntamente al Comitato Etico, provvede alla nomina di un Commissario che convocherà l'Assemblea dei Delegati per l'elezione della Direzione;
2. nei casi di cessazione della carica di Presidente previsti dall'ultimo comma dell'art. 27 dello Statuto, spetta al Comitato dei Garanti, in caso di impedimento del Vice Presidente, di convocare, nel termine di tre mesi la Direzione per l'elezione di un nuovo Presidente dell'Associazione;
3. il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, in merito all'interpretazione di norme statutarie e regolamentari in caso di dubbi o controversie;
4. la proposta alla Direzione, ai sensi dell'articolo 3 Regolamento Candidature, circa la composizione della Commissione per le candidature all'incarico di Presidente.

### **Articolo n. 4**

Le funzioni, i compiti, gli atti in capo al Comitato dei Garanti in relazione a eventuali controversie che dovessero insorgere, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sono i seguenti:

1. il giudizio sulle controversie fra gli organismi aderenti a Legacoop Bologna e tra la stessa Legacoop Bologna e tali organismi;
2. il giudizio sulle controversie che insorgano tra Legacoop Bologna e Legacoop Nazionale, Legacoop regionali o associazioni di settore.

#### **Articolo n. 5**

In occasione della prima riunione, il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 31 il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente, in relazione alle specifiche competenze ed esperienze dei membri eletti dal Congresso, può sottoporre all'approvazione del Comitato la proposta di una ripartizione dei compiti assegnati a ciascun membro, delle aree di intervento individuate nel presente Regolamento. In tal caso il coordinamento delle attività dei tre membri è in capo al Presidente del Comitato stesso.

#### **Articolo n. 6**

Il componente del Comitato dei Garanti deve dare notizia agli altri dell'esistenza di un proprio interesse personale o di motivi di potenziale conflitto con gli enti o le persone titolari di incarichi associativi nell'esercizio delle sue funzioni di Garante, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In caso di inosservanza a quanto disposto nel precedente comma, l'atto adottato con il voto determinante del componente interessato, è nullo.

**REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITA' PER L'ELEZIONE O LA NOMINA NEGLI ORGANI  
DIRETTIVI ED ESECUTIVI**

**Articolo n. 1**

**Incompatibilità per accesso alla quiescenza**

Al fine di favorire la rotazione nelle cariche sociali ed il ricambio generazionale le cariche elettive di Legacoop Bologna non possono essere assegnate a persone titolari di trattamento pensionistico.

La carica può essere mantenuta sino alla scadenza del mandato, qualora durante lo stesso le persone accedano al trattamento pensionistico.

**Articolo n. 2**

**Incompatibilità di natura politica e istituzionale**

L'elezione negli organi direttivi ed esecutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Presidente, Vicepresidente e/o, Direttore, Direzione, Presidenza, Giunte e simili) di Legacoop Bologna, l'attribuzione di funzioni di indirizzo interno, specificazione ed esecuzione delle decisioni, nonché di rappresentanza esterna per Legacoop Bologna sono incompatibili con incarichi esecutivi, di rappresentanza e di fondamentale importanza nel processo di formazione delle decisioni negli organi delle forze politiche e delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europei, e conseguentemente con:

- l'appartenenza a segreterie nazionali, regionali, metropolitane e comunali (per i Comuni con più di 15mila abitanti) dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- l'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Consigliere Regionale;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e Presidente di commissione delle Città metropolitane;
- la carica di Presidente, di Sindaco, di Vicesindaco, di Assessore e di Presidente di commissione nei Comuni con più di 15mila abitanti e i ruoli analoghi nelle Municipalità circoscrizionali e/o nelle unioni di Comuni;
- la carica di Segretario Amministrativo o di tesoriere dei partiti e delle organizzazioni politiche;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e di Presidente di Commissione delle Comunità montane.

È altresì incompatibile la carica di Consigliere Metropolitano o di Comune capoluogo con l'appartenenza agli organi o con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) quando coincidenti nella medesima area metropolitana ovvero il comune capoluogo insista in questa.

**Articolo n. 3**

**Incompatibilità con altre organizzazioni di rappresentanza**

Sono inoltre incompatibili, in via di principio, l'appartenenza a organi o l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) dell'art. 2 con l'appartenenza a organi esecutivi di altre organizzazioni di rappresentanza di imprese a livello nazionale, regionale e dell'area metropolitana di Bologna.

Eventuali deroghe, tempestivamente richieste dall'interessato, possono essere autorizzate, con i quorum previsti per le deliberazioni ordinarie e con idonea motivazione, da parte dell'organo collegiale a cui questi appartiene, e debbono comunque essere portati a conoscenza della Direzione dell'organo di appartenenza di Legacoop Bologna.

#### **Articolo n. 4**

##### **Obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni**

I candidati a cariche o incarichi direttivi ed esecutivi di Legacoop Bologna sono tenuti a dichiarare l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che richiedano per l'adesione un giuramento o una promessa solenne.

#### **Articolo n. 5**

##### **Obbligo di dichiarazione di incarichi diversi**

La presenza o l'assunzione di incarichi durante il mandato, di qualsiasi genere, in enti, associazioni e società diverse da Legacoop Bologna da parte dei componenti organi di Direzione va altresì comunicata al Comitato dei garanti di competenza con un'adeguata informazione circa il loro oggetto sociale, la composizione sociale e degli organi, specificando se si tratta di incarichi strumentali e correlati all'attività dell'ente o della struttura di appartenenza, ovvero di diversa natura. La totale o parziale omissione dell'obbligo sancito dal presente comma sarà comunicata da parte del Comitato dei garanti agli organi che vedano la presenza del soggetto non adempiente, unitamente al sollecito rivolto agli interessati a provvedere entro 15 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Comitato Garanti propone alla Direzione competente la pronuncia di decadenza.

#### **Articolo n. 6**

##### **Termini**

L'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, ovvero quando sussistenti, nonché i provvedimenti che si intendono adottare per rimuoverle nei successivi 60 giorni, debbono essere dichiarate all'atto dell'accettazione delle candidature.

Lo stesso dicasi per la dichiarazione di cui all'art. 3.

L'autocertificazione di cui all'art. 4 deve essere prodotta entro 30 giorni dalla nomina o elezione.

#### **Articolo n. 7**

##### **Decadenza**

Salvo quanto previsto dal precedente art. 5 -circa l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'omissione delle dichiarazioni di cui all'art.2 e all'art. 3 del presente Regolamento sono causa di decadenza dall'organo con semplice presa d'atto del Comitato Garanti competente, che ne dà comunicazione alla Presidenza e alla Direzione relative.

#### **Articolo n. 8**

##### **Comitati garanti**

Il Comitato dei Garanti di Legacoop Bologna è l'organo a cui sono attribuiti i poteri di controllo e decisione nelle materie previste dal presente Regolamento,

#### **Articolo n. 9**

##### **Norma transitoria**

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento tutti gli interessati componenti degli organi di Legacoop Bologna sono tenuti a inviare al Comitato Garanti di competenza un'autocertificazione con la quale dichiarano di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2 ovvero i provvedimenti che intendono assumere per rimuoverne le cause entro i successivi 60 giorni.

Negli stessi termini di 30 giorni gli interessati sono tenuti alle autocertificazioni di cui all'art. 3 e 4 del presente

Regolamento.

#### **Articolo n. 10**

##### **Poteri di surroga**

Nelle materie del presente Regolamento, il Comitato Garanti Nazionale ha poteri di sindacato nei confronti dei Comitati dei Garanti di Legacoop Bologna, nonché potestà di surroga, rispetto all'esercizio delle relative incombenze, quando queste non siano state esercitate nei termini regolamentari.

A questo fine il Comitato dei Garanti è tenuto a comunicare al Comitato Garanti Nazionale l'adempimento delle rispettive incombenze.

#### **Articolo n. 11**

##### **Norma finale**

Gli interessati, componenti degli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop Bologna che vengano a trovarsi, successivamente alla loro elezione, in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2, sono tenuti a comunicare senza indugio tale condizione e a rimuoverla entro un termine massimo di 60 giorni dal momento in cui tale incompatibilità si è verificata.

Analoga comunicazione è a carico degli interessati di cui all'art. 3, quando sopravvenga l'adesione a una Associazione ivi definita.

I membri degli organi che non provvedano a rimuovere tale situazione di incompatibilità o che non provvedano ad autocertificare la propria posizione sono dichiarati automaticamente decaduti con mera presa d'atto del Comitato dei Garanti.

#### **Articolo n. 12**

##### **Accesso alle informazioni**

Il Comitato dei Garanti, secondo le rispettive competenze, e il Comitato Garanti Nazionale anche in ipotesi di surroga, garantiscono la facoltà di accesso alle informazioni oggetto del presente Regolamento ai componenti delle Direzioni associative competenti e agli enti associati che ne facciano formale richiesta perché direttamente interessati.



**REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**  
**ALLA CARICA DI PRESIDENTE DI LEGACOOP BOLOGNA**

**Articolo n. 1**

**Soggetti aventi diritto di proposta**

Hanno diritto a presentare candidature alla carica di Presidente di Legacoop Bologna (relative a soggetti dotati dei requisiti previsti statutariamente):

1. almeno un quinto dei componenti della Direzione di Legacoop Bologna;
2. almeno 30 enti aderenti, complessivamente rappresentativi di almeno tre settori di attività.

Gli enti proponenti devono essere in regola, pena nullità dell'atto, con i versamenti contributivi ed essere indenni da gravi irregolarità, così come da autocertificazione delle stesse, sulla scorta dell'ultima revisione effettuata.

**Articolo n. 2**

**Soggetti candidabili**

Sono candidabili alla carica di Presidente di Legacoop Bologna i membri della Direzione che ricoprono la carica di Presidente di un Ente aderente.

Al fine di favorire la rotazione nelle cariche sociali ed il ricambio generazionale non possono essere candidati o candidarsi alla carica di Presidente di Legacoop Bologna persone in quiescenza o che abbiano maturato il diritto al godimento della pensione di vecchiaia.

**Articolo n. 3**

**Commissione: costituzione, composizione, compiti**

Le candidature dovranno essere presentate ad una Commissione all'uopo costituita dalla Direzione ogni volta che si renda necessario (Commissione Candidature del Presidente). Il termine di presentazione delle candidature non potrà essere inferiore a 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso nell'ipotesi di cessazione del Presidente per scadenza del mandato.

Nell'ipotesi di cessazione del Presidente in corso di mandato il termine di presentazione delle candidature non potrà essere inferiore a 10 giorni prima della data di svolgimento della Direzione convocata per l'elezione del Presidente.

La Direzione provvede alla costituzione della commissione contestualmente alla convocazione del Congresso, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 4, e non oltre 20 giorni successivi alle dimissioni, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 5.

La commissione è composta indicativamente da non meno di 3 membri e non più di 5, nominati dalla Direzione, su proposta del Comitato dei garanti, tra persone scelte per esperienza, autonomia di giudizio, senso di appartenenza, autonomia di giudizio, conoscenza della complessità sociale, settoriale e territoriale del mondo cooperativo bolognese.

**Articolo n. 4**

**Procedimento per cessazione del Presidente per scadenza del mandato**

La Commissione Candidature per il Presidente procederà a vagliare le candidature pervenute secondo le seguenti modalità:

1. in caso di più candidature la Commissione Candidature per il Presidente consulterà i componenti della Direzione in carica sulle candidature ricevute, affinché esprimano le loro preferenze, e presenterà alla

Direzione che sarà eletta dal Congresso le due candidature che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze;

2. in presenza di una sola candidatura, la Commissione Candidature per il Presidente informerà la Direzione in carica della candidatura ricevuta e presenterà alla Direzione che sarà eletta dal Congresso la proposta di candidatura, affinché, nella sua autonomia si esprima su essa con il voto;
3. Nel caso in cui entro il termine fissato per la presentazione delle candidature da parte degli aventi diritto nessuna candidatura sia presentata, la Commissione Candidature per il Presidente dovrà essa stessa presentare alla Direzione che sarà eletta dal Congresso una o più candidature, previa consultazione con i componenti della Direzione in carica.

La Commissione Candidature per il Presidente terrà evidenza dei risultati delle consultazioni con i componenti della Direzione.

#### **Articolo n. 5**

##### **Procedimento per cessazione del Presidente in corso di mandato**

Nel caso di cessazione del Presidente in corso di mandato, il Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, il Comitato dei Garanti convocherà la Direzione per la nomina della Commissione candidature del Presidente. Entro il termine fissato gli aventi diritto di proposta di cui all'art. 1 potranno presentare, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le candidature sulle quali la Commissione avvierà la consultazione dei componenti della Direzione in carica, per formalizzare la/le proposte da sottoporre al voto della Direzione medesima:

1. in caso di più candidature la Commissione consulterà i componenti della Direzione in carica sulle candidature ricevute, affinché esprimano le loro preferenze, e proporrà alla Direzione medesima le due candidature che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze;
2. in presenza di una sola candidatura, la Commissione presenterà alla Direzione la proposta di candidatura, affinché, nella sua autonomia la voti;
3. nel caso in cui entro il termine fissato per la presentazione delle candidature da parte degli aventi diritto, nessuna candidatura sia presentata, la Commissione Candidature per il Presidente dovrà essa stessa presentare alla Direzione una o più candidature.

La Commissione Candidature per il Presidente terrà evidenza dei risultati delle consultazioni con i componenti della Direzione.

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

### **Articolo n. 1**

#### **Sanzioni nei confronti degli enti associati**

La Direzione di Legacoop Bologna può assumere nei confronti degli enti associati, che non adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 7 dello Statuto ovvero adottino comportamenti contrari ai principi cooperativi ed ai principi contenuti nel Codice Etico di Legacoop Bologna, i seguenti provvedimenti:

1. sospensione temporanea per un periodo predeterminato;
2. esclusione.

La Presidenza di Legacoop Bologna, anche a seguito di istruttoria svolta dal Comitato Etico e dal Comitato dei Garanti, può adottare nei confronti degli enti associati un richiamo scritto prima di formulare eventualmente la proposta di adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma precedente.

La Presidenza di Legacoop Bologna sottopone alla Direzione nazionale la proposta di provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'ente associato, adducendone i motivi e dopo aver contestato all'ente stesso, con lettera raccomandata, le ragioni che sono alla base della proposta.

In caso di provvedimento di esclusione, la proposta sarà formulata al termine di un periodo di moratoria di tre mesi, durante i quali verrà sospeso il diritto all'assistenza ed alla partecipazione agli organi sociali di Legacoop Bologna. Entro tale termine, l'ente associato dovrà sanare le irregolarità contestate.

L'ente associato che non ritiene valide le motivazioni alla base della proposta di provvedimento sanzionatorio può presentare ricorso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato dei Garanti di Legacoop Bologna, il quale esprimerà il proprio parere nel termine di 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nei casi di particolare urgenza e di gravità delle irregolarità commesse, la Presidenza di Legacoop Bologna delibera un provvedimento di sospensione cautelativa dell'ente associato fino alla prima riunione utile della Direzione, dandone comunicazione al Comitato dei Garanti al quale l'ente associato può ricorrere nei termini previsti dal comma precedente. In tal caso, il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

### **Articolo n. 2**

#### **Sanzioni nei confronti dei componenti gli organi sociali di Legacoop Bologna**

La Direzione di Legacoop Bologna può adottare, anche su proposta della Presidenza di Legacoop Bologna, nei confronti dei propri membri, o dei membri degli altri organi il provvedimento di esclusione per motivi di particolare gravità, fortemente lesivi degli interessi della organizzazione.

Del provvedimento di cui al precedente comma sarà data comunicazione al rispettivo Comitato dei Garanti.

I membri sottoposti alla sanzione dell'esclusione possono, entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento, ricorrere al Comitato dei Garanti di Legacoop Bologna, il quale – entro 30 giorni esprimerà il proprio parere agli organi che hanno deliberato il provvedimento medesimo.

Nei casi di particolare urgenza e di gravità delle irregolarità commesse, la Presidenza di Legacoop Bologna può adottare un provvedimento di sospensione cautelativa nei confronti del soggetto appartenente ad uno degli organi sociali della Associazione. La Presidenza delibera la sospensione, dandone comunicazione all'organo interessato e al rispettivo Comitato dei Garanti, al quale il soggetto sanzionato può ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

La Presidenza che adotta il provvedimento di cui al comma precedente è tenuto a dare comunicazione della relativa delibera agli altri Organi di Presidenza delle Organizzazioni territoriali o settoriali ovvero nazionale interessate.

## **CARTA DEGLI IMPEGNI RECIPROCI TRA ORGANIZZAZIONE E DIPENDENTI**

### **Impegni reciproci**

#### **1 - Impegni dei lavoratori nei confronti dell'organizzazione**

- 1.1. rispettare le norme organizzative e di servizio adottate dagli Organi di Legacoop Bologna con lealtà e correttezza;
- 1.2. eseguire correttamente le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che siano impartite dai superiori;
- 1.3. svolgere la propria attività lavorativa nell'esclusivo interesse di Legacoop Bologna;
- 1.4. tenere comunque un comportamento diretto a tutelare gli interessi di Legacoop Bologna, anche in termini patrimoniali, evitando comportamenti pregiudizievoli per l'immagine, la reputazione, il patrimonio e le finanze di Legacoop Bologna, nel rispetto dei doveri di diligenza e affidamento inerenti il rapporto di lavoro;
- 1.5. intrattenere con i colleghi rapporti che devono essere sempre improntati ai principi di una civile convivenza e leale e concreta collaborazione e devono svolgersi nel rispetto, reciproco, dei diritti e delle libertà delle persone;
- 1.6. non attuare pratiche discriminatorie di qualunque natura nei confronti dei propri colleghi di lavoro, di eventuali neo-assunti, nonché avere dei comportamenti contrari a un atteggiamento costruttivo;
- 1.7. contribuire, anche creativamente (e in relazione alle proprie capacità e funzioni), al raggiungimento degli obiettivi di Legacoop Bologna;
- 1.8. i Responsabili di strutture organizzative e di uffici devono esercitare i poteri connessi all'esercizio delle proprie funzioni con equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri collaboratori.

#### **2 - Impegni dell'organizzazione nei confronti dei lavoratori**

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice Etico adottato, Legacoop Bologna si impegna a

- 2.1. garantire a tutti i lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre. A tale scopo, Legacoop Bologna si impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutto il personale;
- 2.2. porre in essere comportamenti e promuovere azioni atte a salvaguardare e tutelare l'integrità morale dei lavoratori;
- 2.3. evitare o disapprovare forme di discriminazione e garantire eguale considerazione a tutti i lavoratori a prescindere dalla qualifica, dal ruolo o dalla mansione svolta;
- 2.4. favorire la creazione e il mantenimento di un clima sereno all'interno della compagine associativa che stimoli il dialogo e il confronto tra i lavoratori, nel rispetto dei doveri lavorativi e delle opinioni personali;
- 2.5. diffondere la cultura della mutualità e della cooperazione;
- 2.6. attuare politiche tendenti a migliorare il coinvolgimento di tutti i lavoratori nelle attività di Legacoop Bologna e a tale scopo:
  - a. promuovere l'informazione, allo scopo di tenere costantemente aggiornati i lavoratori sulle attività nelle quali Legacoop Bologna è impegnata e sulle iniziative dalla stessa organizzate per il raggiungimento delle proprie finalità;

- b. promuovere la comunicazione interna attraverso l'organizzazione di incontri periodici o iniziative simili, allo scopo di raccogliere le esigenze e le proposte di tutti lavoratori;
- 2.7 favorire la crescita professionale dei lavoratori, incoraggiandoli a esprimere le proprie potenzialità e a migliorare le proprie capacità professionali. A tale riguardo, saranno predisposti programmi annuali di formazione e aggiornamento professionale;
- 2.8 gestire i rapporti con i dipendenti con la massima trasparenza, in modo da portare a conoscenza di ogni lavoratore: le proprie condizioni di lavoro applicate (contratti, regolamenti interni ecc.), i percorsi di carriera, gli inquadramenti di tutto il personale, promuovendo il criterio meritocratico quale unico principio ispiratore nella gestione dei rapporti con il personale;
- 2.9 adottare politiche di pari opportunità nell'accesso alla formazione e nella carriera dei lavoratori;
- 2.10 favorire le condizioni per l'affermazione dei principi dell'accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro di cui all'accordo regionale sottoscritto in data 18 aprile 2018 che si allega a far parte integrante del presente Regolamento;
- 2.11 favorire la mobilità interna (funzionale e territoriale) quale criterio per migliorare la crescita professionale.

### **Norme in materia di politiche delle risorse umane**

#### **3 - Differenziale retributivo**

La retribuzione annua lorda dei dipendenti di Legacoop Bologna è determinata mediante l'applicazione del Regolamento interno per il trattamento economico e normativo dei dipendenti di Legacoop Bologna.

La retribuzione annua lorda massima percepita da qualsiasi dipendente nell'ambito di Legacoop Bologna non può essere superiore di sette volte la retribuzione globale annua a tempo pieno percepita di qualsiasi dipendente di Legacoop Bologna con minor retribuzione.

#### **4 - Maturazione del diritto alla pensione**

Al fine di assicurare efficaci processi delle politiche del personale, Legacoop Bologna auspica che i propri dipendenti, maturato il diritto alla pensione, ne fruiscano.

In ogni caso, per quanto attiene ai dipendenti:

- In ogni caso Legacoop Bologna interromperà definitivamente il rapporto di lavoro con i propri dipendenti che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte degli stessi;
- in via eccezionale e per comprovate esigenze dell'organizzazione, su proposta del Direttore, con delibera della Presidenza, può essere proposto il mantenimento del rapporto di lavoro per un tempo massimo di 12 mesi;
- la nomina a Direttore non può essere assegnata a titolari di un trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia o che abbiano compiuto il sessantasettesimo anno di età.

Per quanto attiene ai collaboratori, per gli stessi non possono essere avviate forme di collaborazione onerose per l'organizzazione, a qualsiasi titolo, con soggetti che siano già titolari di un trattamento pensionistico.

### **Incarichi e compensi aggiuntivi per i dipendenti Legacoop**

#### **5 - Incompatibilità**

5.1 I dipendenti in organico e i collaboratori di Legacoop Bologna, qualora assumano:

- a) incarichi elettivi in Organi assembleari con funzioni legislative;
- b) funzioni esecutive nella Pubblica Amministrazione;
- c) incarichi di amministratore in Enti a controllo pubblico;
- d) incarichi esecutivi in seno a Partiti;
- e) altri incarichi esecutivi in altri Enti o Associazioni;

- f) la carica di Consigliere comunale in Comuni con oltre 100 mila abitanti o Consigliere Metropolitan;
  - g) la carica di Sindaco, Assessore o componente di un organo esecutivo in Comuni o unioni di Comuni.
- se non si avvalgono dell'istituto dell'aspettativa, regolamentato dalle vigenti norme e dal regolamento interno per il trattamento economico e normativo dei dipendenti di Legacoop Bologna, devono immediatamente comunicare al Presidente l'assunzione dell'incarico e fornire le informazioni proprie dell'atto di nomina;
- 5.2 La Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, deve esprimere un parere motivato entro 30 giorni dall'adesione dell'incarico, nel merito di possibili incompatibilità con le mansioni svolte;
- 5.3 Gli incarichi già assunti in essere prima dell'adozione del presente regolamento non sono assoggettati al vaglio previsto ai punti precedenti fino allo scadere del mandato.

## **6 - Assunzione di incarichi esterni**

- 6.1 Gli incarichi esterni in organi di enti pubblici o privati – anche cooperativi – devono essere limitati e compatibili con l'attività lavorativa svolta. Qualora tali incarichi non siano in esecuzione di un mandato conferito dalla struttura Legacoop Bologna, devono essere autorizzati dalla struttura stessa;
- 6.2 Qualora tali incarichi siano conferiti dietro indicazione di Legacoop Bologna, è necessario concordare specificatamente la destinazione dei compensi, nonché l'eventuale rideterminazione delle mansioni, la fruizione di permessi o la riduzione dell'orario di lavoro;
- 6.3 Qualsiasi altro incarico assunto dal lavoratore deve essere comunicato al Presidente;
- 6.4 Ogni anno i dipendenti in organico devono trasmettere, con apposita comunicazione scritta al Presidente di Legacoop Bologna, il quadro dei loro incarichi in essere, compilando un apposito modulo fornito dall'ufficio di gestione del personale;
- 6.5 Per gli incarichi di cui al precedente punto 6.2, Legacoop Bologna può farsi carico dei costi per coperture assicurative sui rischi relativi agli incarichi assunti, a tutela propria e del dipendente interessato.

## **7 - Compensi derivati da incarichi esterni**

- 7.1 I compensi eventuali, derivanti da incarichi assunti in organi di Enti pubblici o privati, anche cooperativi, saranno, precedentemente alla nomina, oggetto di accordo specifico con il Presidente. Tale accordo dovrà prevedere, di norma, il versamento diretto, da parte dell'ente interessato, a Legacoop Bologna del compenso derivante dall'incarico;
- 7.2 Nel caso risultasse impossibile o inopportuno seguire tale procedura, l'accordo medesimo, comunque oggetto di necessaria motivazione di merito, potrà contemplare il mantenimento – da parte del lavoratore – degli emolumenti (o di parte di essi) derivanti dall'esecuzione dell'incarico, fermo restando che alla struttura Legacoop Bologna non derivino in alcuna forma svantaggi economici o costi aggiuntivi in via diretta o indiretta;
- 7.3 In ogni caso la somma totale massima dei compensi per incarichi assunti, sia autorizzati sia sulla base di nomina associativa e in ogni altra qualsivoglia fattispecie, non potrà mai superare un tetto massimo stabilito, pari al 20% della retribuzione annua lorda del lavoratore medesimo;
- 7.4 Eventuali deroghe al divieto posto dal precedente punto devono essere deliberate dalla Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti.

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI DELEGATI AL CONGRESSO E ALL'ASSEMBLEA DEI  
DELEGATI DI LEGACOOP BOLOGNA**

**Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina la nomina dei Delegati al Congresso e all'Assemblea dei Delegati di Legacoop Bologna, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 17 dello Statuto di Legacoop Bologna.

**Art. 2**

Hanno diritto di partecipare con propri Delegati e Delegate

- al Congresso di Legacoop Bologna  
gli Enti aderenti che, alla data di svolgimento dello stesso, risultino in regola con il versamento dei contributi associativi previsti dall'art. 7 dello Statuto di Legacoop Bologna; Tale regolarità sarà attestata da Legacoop Bologna attraverso il caricamento in Anagrafica nazionale degli importi riscossi.
  
- all'Assemblea dei Delegati di Legacoop Bologna  
gli Enti aderenti, ivi compresi quelli la cui adesione avviene successivamente al Congresso, che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi di cui al sopraccitato art. 7 dello Statuto di Legacoop Bologna.

**Art. 3**

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Ente associato è determinato in relazione al numero dei soci e al valore della produzione dell'Ente aderente, nonché alla contribuzione associativa versata a Legacoop Bologna. Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Ente associato viene determinato dal Presidente di Legacoop Bologna, sulla base dei dati raccolti, con riferimento alla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio e in applicazione del presente Regolamento.

La comunicazione del numero dei Delegati spettanti all'Ente Aderente viene effettuata per iscritto in concomitanza con la convocazione del Congresso o dell'Assemblea dei Delegati.

**Art. 4**

Ogni Ente può avere un numero minimo di Delegati pari ad 1 (uno) ed un numero massimo di Delegati pari a 4 (quattro).

Quando l'Ente aderente è rappresentato da un solo Delegato, questo coincide con il Presidente dell'Ente stesso, o in caso di impedimento, con il Vicepresidente.

I restanti Delegati (fino ad un massimo di tre) vengono attribuiti al verificarsi di una o di tutte le seguenti condizioni, ciascuna delle quali dà diritto all'attribuzione di un Delegato:

- a. base sociale dell'Ente aderente con un numero di soci superiore a 200 (duecento);
- b. valore della produzione conseguito nell'ultimo esercizio superiore 20 (venti) milioni di euro;
- c. contributo associativo versato a Legacoop nell'ultimo esercizio superiore a 20.000 (ventimila) euro.

**Art. 5**

Nella nomina dei Delegati, l'Ente dovrà assicurare la rappresentanza di ciascun genere in misura non inferiore al 30% e al 10% di giovani in età non superiore a 40 anni.

In particolare, per tutti gli enti aderenti aventi un numero di persone da delegare superiore a 2, la possibilità di eleggere l'intera quota spettante sarà subordinata al rispetto di tale principio.

#### **Art. 6**

Sia i Delegati al Congresso che i Delegati all'Assemblea dei Delegati, ivi compresi quelli rappresentanti gli Enti la cui adesione avviene successivamente al Congresso, sono attribuiti secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5;

I Delegati al Congresso mantengono la carica sino al momento della convocazione del successivo Congresso. Il numero dei Delegati all'Assemblea dei delegati attribuiti a ciascun Ente aderente può variare in considerazione di modifiche dei parametri utilizzati per l'attribuzione degli stessi di cui al precedente punto 4: Salvo le modifiche di cui sopra, i Delegati all'Assemblea dei delegati, mantengono la carica sino al momento della convocazione del successivo Congresso e nominano al loro interno il Presidente dell'Assemblea dei Delegati.

Nel caso di decadenza, dimissioni, morte, esclusione o impedimento grave, ovvero in ogni altro caso di cessazione del rapporto associativo o della carica ricoperta di un Delegato, l'Ente Associato delegante deve proporre un nuovo Delegato. La scadenza del mandato coincide con quella del Delegato sostituito.

#### **Art. 7**

La comunicazione dei Delegati da parte degli Enti associati, così come la eventuale sostituzione in caso di decadenza, dimissioni, morte, esclusione o impedimento grave di un Delegato, deve avvenire con 7 (sette) giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea dei Delegati e/o Congresso.

I nominativi devono essere comunicati dall'Ente aderente al Presidente di Legacoop Bologna per iscritto.

### **REGOLAMENTO DEL CONGRESSO DI LEGACOOP BOLOGNA**

#### **Art. 1 Norma generale per lo svolgimento del Congresso ordinario di Legacoop Bologna**

1.1. Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto, il Congresso di Legacoop Bologna si svolge in occasione e preparazione del Congresso ordinario di Legacoop Nazionale e di Legacoop Emilia - Romagna.

Hanno diritto di partecipare al Congresso i Delegati e le Delegate degli Enti aderenti a Legacoop Bologna che alla data di svolgimento del Congresso risultino in condizione di regolarità dei versamenti dei contributi associativi a tutto l'esercizio precedente l'anno di svolgimento del Congresso. Legacoop Bologna attesterà la regolarità dei versamenti attraverso il caricamento nell'Anagrafe Nazionale della contribuzione associativa degli importi riscossi.

Gli Enti aderenti nominano i propri Delegati/e in ottemperanza alle disposizioni del regolamento per la nomina dei delegati al Congresso di Legacoop Bologna approvato dalla Direzione di Legacoop Bologna in data 14 gennaio 2019.

1.2. I Delegati e le Delegate al Congresso della Legacoop Emilia - Romagna dovranno essere eletti rispettando la percentuale del 30% di presenza di ciascun genere e del 10% di giovani in età inferiore a 40 anni e garantendo un corretto equilibrio tra le differenti appartenenze settoriali e la rappresentazione delle differenti dimensioni aziendali degli enti aderenti. In particolare, per tutte le strutture aventi un numero di persone da delegare superiore a 2, la possibilità di eleggere l'intera quota spettante sarà subordinata al rispetto di tale principio.

Nessun settore potrà avere una quota di delegati superiore al 30% del totale.

Nella scelta dei Delegati e delle Delegate possono essere presentate autocandidature purché suffragate da almeno il 5% dei presenti al Congresso.



1.3. In apertura del Congresso tutti gli organi dirigenti di Legacoop Bologna, si presentano dimissionari. Si elegge una Presidenza del Congresso che assume la guida dei lavori e ne garantisce il regolare svolgimento e viene nominata una Segreteria.

1.4. Per il regolare svolgimento dei lavori, il Congresso elegge le Commissioni per la stesura dei documenti, per l'elezione degli organi collegiali, per la verifica dei poteri e per le eventuali modifiche statutarie (Commissione politica, Commissione elettorale, Commissione verifica poteri, Commissione Statuto).

1.5. Ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

1.6. Tutte le deliberazioni sono assunte con voto palese, e sono valide se approvate dal 50% più uno dei delegati e delle delegate presenti.

1.7. Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei delegati e delle delegate presenti.

1.8. Le elezioni della Direzione, del Comitato dei Garanti, del Comitato Etico e del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgeranno a scrutinio segreto, salvo che il 90% dei delegati e delle delegate presenti non richieda il voto palese. Nel caso di voto segreto le preferenze da esprimere sulla lista delle persone candidate non possono essere superiori ai 2/3 delle persone eleggibili.

1.9. Le risoluzioni ed i documenti approvati dal Congresso possono essere ripresentati al Congresso di Legacoop Emilia-Romagna, quelli non approvati possono essere ripresentati se accompagnati dalle firme di almeno il 5% dei delegati all'assise congressuale.

1.10. La Presidenza del Congresso entro sette giorni dalla conclusione della propria assise cura la trasmissione a Legacoop Emilia-Romagna, dell'apposito verbale, unitamente ai documenti approvati, all'elenco delle persone delegate e alla composizione degli organismi dirigenti eletti.

## **Art. 2 Svolgimento del Congresso**

2.1. La convocazione del Congresso con il relativo ordine del giorno è stata eseguita ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto. Il Congresso provvede ad approvare il presente Regolamento.

2.2. Il Congresso delibera sull'ordine del giorno stabilito con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento ed elegge i delegati e le delegate al Congresso regionale di Legacoop Emilia-Romagna, secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito Regolamento di Legacoop Emilia-Romagna.

## **Art. 3 Elezione degli Organi di Legacoop Bologna**

Il Congresso elegge, i membri della Direzione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato dei Garanti ed il Comitato Etico in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Statuto all'art. 14 lettera e).

La Commissione elettorale, nominata dal Congresso, raccoglie le candidature e formula le proposte da sottoporre all'approvazione del Congresso stesso per l'elezione della Direzione, del Comitato Etico, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Garanti.

In ossequio alle disposizioni dell'art. 20 del vigente Statuto, i membri della Direzione saranno eletti garantendo la rappresentatività:

1. degli Enti aderenti per settore e per dimensione, considerando il numero dei soci, il fatturato e i contributi associativi versati a Legacoop Bologna;
2. una presenza per ciascun genere in misura non inferiore al 30%;
3. una presenza pari al 10% di giovani in età non superiore a 40 anni.

